

COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 Del 09-05-17

Oggetto: Istituzione del Registro delle domande di accesso generalizzato e conseguenti misure organizzative

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio nel Comune di Uta nella sala delle adunanze convocata dal Signor Sindaco alle ore 14:00, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone di:

PORCU GIACOMO	Sindaco	P
Mua Michela	Assessore	P
Pani Sara	Assessore	A
Soriga Antonello	Assessore	P
Onali Andrea	Assessore	A
Pillitu Marco	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Melis Anna Maria

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame

l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;

Premesso che:

- l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione trasparente”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

- questo tipo di *accesso civico*, che l’ANAC ha definito *“semplice”*, dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito *“generalizzato”*;

- il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*; lo scopo dell’accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

- l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso *“documentale”* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

- la finalità dell’accesso documentale è differente da quella dell’accesso generalizzato, infatti è quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*. Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*; inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato;

- l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

Vista la direttiva in materia di accesso civico emanata dal Responsabile della trasparenza il 20 dicembre 2016 e indirizzata a i Responsabili di p.o., avente ad oggetto: decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*

Considerato che:

- l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e che a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, *“cd. registro degli accessi”*, che le amministrazioni *“è auspicabile pubblicino sui propri siti”*;

-il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione; il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”;

-con la presente si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- 1- istituendo il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”;
- 2- assegnando la gestione del registro all'ufficio Segreteria ,

-pertanto, quale misura organizzativa generale, tutti uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

-il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

-il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

-di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

-di istituire il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”, assegnandone la gestione all'ufficio di Segreteria;

Inoltre, la giunta valutata l'urgenza di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 09-05-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Melis Anna Maria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
F.to Melis Anna Maria

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11-05-2017 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 7142.

Uta, 11-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Melis Anna Maria

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 11-05-2017